



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21727**, sul ricorso depositato il 30 settembre 2025 da **D. A.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sandra Biglioli del Foro della Spezia, sito nella Spezia, Viale Italia n.121, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale della Spezia, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale della Spezia, in persona del Direttore p.t., con sede nella Spezia, P.zza Europa n.1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, presso la quale è legalmente domiciliata;

uditi all'odierna udienza l'Avv. Biglioli, per il ricorrente e l'Avv.

Bonicioli che si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. L'Aiutante M.M. A. D., nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere conseguito, con il D.M. 4 luglio 2019, n. 315, lo *status* di "Equiparato alle Vittime del Dovere", per avere contratto l'infermità ivi descritta causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, con la concessione della Speciale Elargizione della somma di € 11.460,00.

Con istanza del 3 giugno 2024, inviata mediante p.e.c. all'odierna convenuta, la ricorrente, facendo riferimento a ormai pacifica giurisprudenza tributaria, ha chiesto l'applicazione dell'esonero dall'imposizione fiscale, concesso quale beneficio alle Vittime del dovere, al proprio trattamento pensionistico n. 16178369. L'INPS ha risposto negativamente a tale istanza.

2.1 Nell'odierno giudizio si chiede, pertanto, che venga accertata e dichiarata l'esenzione dall'imposizione fiscale della propria pensione diretta, condannando conseguentemente l'Ente previdenziale a versare i futuri ratei al lordo delle imposte sul reddito ivi comprese le addizionali, con condanna alle spese

processuali da liquidarsi al difensore antistatario.

3. Con comparsa depositata il 17 febbraio u.s., si é costituito in giudizio l'INPS, il quale, dopo avere pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda, della propria legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza 16 novembre 2022, n. 108 di questa Sezione giurisdizionale potendo l'esenzione fiscale essere riconosciuta esclusivamente a quei trattamenti che traggono origine dall'infermità che ha determinato lo status di vittima del dovere e non altro.

4. Con comparsa depositata il 20 febbraio u.s., si é costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, dopo essersi associata all'eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda *de qua* di questo giudice, ha chiesto nel merito il rigetto della medesima in quanto la pensione percepita non sarebbe stata maturata ai sensi della L. n. 206/2004, non avendo avuto quale specifico presupposto lo *status* di equiparato a vittima del dovere; in via subordinata, ha eccepito la decadenza del diritto relativamente alle ritenute subite anteriormente al 1° giugno 2022.

5. In sede di discussione orale, le parti presenti (ricorrente e INPS) si sono riportati alle conclusioni in atti.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

	1. In via pregiudiziale, si ritiene di dare continuità	
	all'indirizzo interpretativo del Giudice della giurisdizione, cui si	
	è successivamente uniformata l'intera giurisprudenza contabile,	
	secondo cui <i>«le controversie tra sostituto d'imposta e sostituto,</i>	
	<i>relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle</i>	
	<i>ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontaria-</i>	
	<i>mente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione</i>	
	<i>del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo</i>	
	<i>l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-</i>	
	<i>soggezione, proprio del rapporto tributario».</i> (Cass. Sez. un.	
	8.04.2010, n. 8312; Id., 8.11.2012, n. 19289; da ultimo, Cass.	
	30.09.2019 n. 24298).	
	Tale soluzione, peraltro, si pone in linea con il principio	
	di effettività della tutela giurisdizionale, evincibile dagli art.	
	24/111 Cost (sul punto si richiama, in chiave adesiva, Corte	
	cost. 9.06.2022, n. 143 che, ancora una volta, ribadisce il con-	
	cetto per cui <i>«la durata del processo non può mai andare a detri-</i>	
	<i>mento dell'attore che ha ragione, impedendogli di conseguire la</i>	
	<i>tutela effettiva del suo diritto»</i>). E ciò rileva ancor di più nel pro-	
	cesso pensionistico dove il protagonista è un soggetto che, ten-	
	denzialmente, non può vantare una lunga aspettativa di vita.	
	Ed ecco che, sotto questo profilo, la migliore tutela non	
	può che essere assicurata da un giudice monocratico, qual è il	
	giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti che ha dei	
	tempi di decisione estremamente rapidi, utilizzando ampiamente	
	4	

lo strumento della sentenza con contestuale motivazione (come nella fattispecie odierna).

Solo per completezza di esposizione, infine, si rileva che, nello stesso senso si sono orientate tutte le Sezioni giurisdizionali regionali di primo grado (C.d.C. Sez. giur. Toscana 13 febbraio 2025, n. 17-18; Sez. giur. Campania 12 maggio 2025, n. 151; Sez. giur. Abruzzo 23 maggio 2025, n. 59; Sez. giur. Puglia 5 giugno 2025, n. 138; Sez. giur. Lombardia 1° luglio 2025, n. 109) affermando che *«spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo»*.

Pertanto, si rigetta la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla presente controversia.

1.1 Da rigettarsi anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, stante la differente natura giuridica dei diritti fatti eventualmente fatti valere dal ricorrente presso le competenti giurisdizioni che non comportano la sussistenza di un litisconsorzio necessario.

La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia

Tributaria, infatti, attiene al rapporto giuridico di imposta e, quindi, alla legittimità del prelievo già operato alla fonte, versato all'erario e di cui si chiede la successiva restituzione; in questa situazione, *lato sensu* equiparabile a quella del pagamento al creditore apparente disciplinata dall'art. 1189 c.c., il pensionato deve rivolgersi necessariamente all'Agenzia delle Entrate con apposita istanza di rimborso della somma dovutogli per poi agire, in presenza di provvedimento negativo o di silenzio – rigetto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo l'INPS del tutto estraneo a tale vicenda.

La differente controversia instaurata innanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha, invece, per oggetto il rapporto previdenziale intercorrente tra pensionato e INPS e ha la finalità di accertare e dichiarare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, in modo da consentire così all'Istituto previdenziale di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.

L'opposta interpretazione proposta dall'Avvocatura pubblica, come già in precedenti giudizi, darebbe luogo ad un danno oggettivo per il pensionato, il quale si vedrebbe costretto, mese dopo mese, a subire la trattenuta per poi fare un'istanza di rimborso ed eventualmente instaurare il contenzioso davanti al giudice tributario, incompetente a conoscere i rapporti previdenziali.

È del tutto infondata la possibilità che l'Agenzia delle

	Entrate, regolarmente costituita in giudizio, possa agire nei con-	
	fronti dell'INPS per il recupero delle ritenute fiscali non operate.	
	E ciò ancor più dopo l'emanazione della Risoluzione 4 di-	
	cembre 2025, n. 68 con cui la stessa Agenzia, preso atto	
	dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nell'ultimo	
	biennio in favore di chi abbia ottenuto lo <i>status</i> di "vittima del	
	dovere", di "familiare superstite di vittima del dovere" o di "equi-	
	parato a vittima del dovere", ha affermato la non assoggettabilità	
	alle imposte sul reddito di <i>«tutti i trattamenti pensionistici deri-</i>	
	<i>vanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, an-</i>	
	<i>che se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status mede-</i>	
	<i>simo»</i> .	
	2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere	
	accolto per le ragioni che ora si espongono.	
	3. L'art. 1 ₂₁₁ L. 11.12.2016, n. 232 (c.d. Legge di	
	Stabilità 2017) stabilisce che «a decorrere dalla data di entrata	
	in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spet-	
	tanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui	
	alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n.	
	302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre	
	2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2,	
	commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo	
	3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di	
	esenzione dall'imposta sui redditi».	
	L'art. 3 ₂ L. 3.08.2004, n. 206 prevede l'esonero	
	7	

	dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti	
	pensionistici spettanti a chi abbia subito un'invalidità perma-	
	nente della capacità lavorativa a causa di atti terroristici e stra-	
	gistici.	
	La Direttiva del 27 luglio 2007 della Presidenza del Con-	
	siglio dei ministri ha specificato che la disposizione di legge deve	
	incidere « <i>sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento</i>	
	<i>fiscale</i> », senza, peraltro, operare alcuna distinzione tra quelli di-	
	retti e quelli indiretti, purché traggano fonte da una posizione	
	contributiva obbligatoria.	
	La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.	
	Trib. 29.05.2024, nn.15023/15056/15115/15121), posta a fon-	
	damento della richiesta amministrativa respinta e del presente	
	ricorso, a fronte del rigetto delle istanze di rimborso delle relative	
	trattenute IRPEF da parte della competente Agenzia delle En-	
	trate, ha affermato che la lettera dell'art. 1 ₂₁₁ L. n. 232/2016	
	« <i>estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza</i>	
	<i>indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con</i>	
	<i>l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vit-</i>	
	<i>tima del dovere</i> », sottolineando come « <i>la ratio legis sottesa alla</i>	
	<i>normativa di cui alla l. n. 206/2004, [sia] individuabile nell'intento</i>	
	<i>di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, stru-</i>	
	<i>menti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed eco-</i>	
	<i>nomici, che non siano meramente simbolici</i> ».	
	Successivamente, nello stesso senso, si sono già	
	8	

espressi, nell'ordine, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Liguria nella sentenza 5.11.2024, n. 829, il Tribunale di Savona nella sentenza 16.12.2024, n. 369, le varie Sezioni giurisdizionali regionali già richiamate, cui si rinvia, nonché C.d.C. Sez. App. I 24 marzo 2025, n. 39 che ha riformato il precedente giurisprudenziale di questa Sezione giurisdizionale richiamato dal resistente, in quella sede condannato anche al rimborso delle spese processuali.

4. Appare a questo punto ancora più indiscutibile che nel passato la circostanza con l'art. 1²²¹ L. cit., il Parlamento abbia ritenuto di estendere il regime di *favor*, inizialmente previsto per le sole Vittime del terrorismo, anche alle Vittime del Dovere e ai loro familiari, anche superstiti, a titolo di riconoscimento dovuto a chi abbia sacrificato, se non la vita, almeno l'integrità fisica nell'esercizio delle sue funzioni a favore della collettività, disponendo l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettantigli senza alcuna specificazione o distinzione.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione sopra richiamata e l'INPS, con la recentissima circolare 30 aprile 2026, n. 51 (con riserva, peraltro, della predisposizione delle relative istruzioni di dettaglio) si sono uniformati agli orientamenti interpretativi appena esposti, riconoscendo la legittimità del beneficio dell'esonero dalla tassazione a tutte le pensioni dirette e indirette di cui sono titolari la Vittima del dovere e i suoi familiari

superstiti ancorché non collegabili all'evento lesivo

5. La domanda specifica, in questo giudizio, ha

per oggetto l'estensione dell'ambito di applicazione dell'esonero

tributario alla pensione diretta del Sig. D., cui è stato ricono-

sciuto lo speciale *status* di "Equiparato alle Vittime del Dovero"

e deve ritenersi fondata alla luce del chiaro tenore dell'art. 1²¹¹

L. cit.

7. La necessità di evitare un duplice esborso a

carico dell'Istituto previdenziale costituito dal contemporaneo

flusso di denaro in favore del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze corrispondente alla trattenuta fiscale mensile e l'obbligo

di corrispondere alla Sig.ra Bianchini l'ammontare del rateo di

pensione dovutogli al lordo delle imposte, induce questo giudice

a differire gli effetti economici della presente sentenza a partire

dalla emissione del cedolino pensionistico relativo al mese di lu-

glio 2026.

8. Il riconoscimento (ancorché non particolar-

mente tempestivo) del diritto soggettivo del ricorrente e la neces-

sità operativa di attendere le istruzioni di dettaglio costituiscono

giusto motivo per la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

